



Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DEL PERSONALE

LA CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 5 che individua i compiti del Capo del Dipartimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, e, in particolare, l’articolo 13 che stabilisce le competenze del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi;

VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, e in particolare l’articolo 4, comma 4, in base al quale le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dello stesso articolo 4, e operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante “Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, come modificato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO, in particolare, l’articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il quale dispone che “[...] 2. Formez PA è un’associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica [...]. Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell’associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all’entità della quota versata. 3. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, le altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti pubblici economici possono entrare a far parte dell’associazione di cui al comma 1”;

VISTO, in particolare, l’articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il quale dispone che “1. All’associazione Formez PA è attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell’innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. È inoltre attribuita la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai soggetti associati e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate di cui all’articolo 1 possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalità: a) settore reclutamento e formazione: 01) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento nel pubblico impiego, secondo le

direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime” [...] “2. Formez PA può svolgere ogni altra attività attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della funzione pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, nonché di ogni altro compito affidato all’Associazione da specifiche disposizioni legislative” “3. Nell’espletamento dei suddetti compiti, le attività affidate direttamente dalle amministrazioni centrali e associate a Formez PA sono considerate attività istituzionali”;

CONSIDERATO, pertanto, che l’ordinamento individua espressamente in Formez PA il soggetto di cui le Amministrazioni dello Stato possono avvalersi per la predisposizione e l’organizzazione di procedure concorsuali;

CONSIDERATO, in aggiunta, che a Formez PA è stata attribuita, dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai soggetti associati e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi del quale “È istituito presso l’ANAC (...) l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* (...). L’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto (...) La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale (...)”;

CONSIDERATO che Formez PA è organismo *in house* della Presidenza del Consiglio dei ministri e, più in generale, delle Amministrazioni socie che possono avvalersene per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 2 del citato decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo ANAC n. 0064530 del 3 settembre 2021, con la quale il Responsabile dell’anagrafe della stazione appaltante (RASA) della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione che il Ministero dell’economia e delle finanze rientra fra gli enti controllanti Formez PA, quale relativo organismo *in house*;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” e, in particolare, il Capo III, rubricato “Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

VISTO l’articolo 16-ter, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale prevede che “(...) sono istituiti ulteriori venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica. Il Ministero dell’economia e delle finanze è conseguentemente autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire, nel triennio 2020-2022, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di livello non generale”;

CONSIDERATA la necessità per il Ministero dell’economia e delle finanze di bandire, nel triennio 2020-2022, 20 posti di funzione dirigenziale di livello non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 16-ter, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 2019, n. 157, anche in ragione dei compiti assegnati al Ministero dell’economia e delle finanze relativamente all’attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

CONSIDERATA la possibilità di avvalersi della modalità concorsuali semplificate di cui all’articolo 10, comma 1, lett. b) e c), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 28

maggio 2021, n. 76, il quale prevede che, “1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali”;

CONSIDERATO che le posizioni dirigenziali di cui all’articolo 16-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, attengono a profili qualificati ad elevata specializzazione tecnica;

VISTA la nota prot. 44968-P dell’8 luglio 2021 del Dipartimento della funzione pubblica di autorizzazione allo svolgimento diretto da parte del Ministero dell’economia e delle finanze del concorso per 20 unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

VISTA la nota prot. n. 7046-P del 22 ottobre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica con la quale è stato rappresentato che le abilitazioni professionali possono essere annoverate tra i titoli legalmente riconosciuti per le finalità dell’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con legge n. 76 del 28 maggio 2021, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 1, lettera c), in relazione alla possibilità di utilizzo della valutazione dei titoli legalmente riconosciuti in funzione preselettiva;

VISTE le note del Dipartimento della funziona pubblica prot. n. 0064801 del 30 settembre 2021 e prot. n. 0080983 del 2 dicembre 2021, con le quali detto Dipartimento ha comunicato il nulla osta, ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo svolgimento della procedura concorsuale per 20 unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione delle attività necessarie all’espletamento della predetta procedura concorsuale l’Amministrazione ha la necessità di individuare un soggetto dotato di competenze tecniche specifiche, difficilmente standardizzabili e rintracciabili sul mercato, soprattutto nell’ambito di un’offerta integrata da parte di un unico fornitore;

CONSIDERATO che Formez PA è organismo *in house* all’Amministrazione ed è stato individuato come ente in grado di soddisfare le richiamate necessità in quanto: possiede un’elevata e riconosciuta reputazione e autorevolezza istituzionale nell’ambito della gestione delle procedure concorsuali pubbliche; ha maturato un’elevata professionalità e una particolare specializzazione nel settore; ha conseguito risultati contraddistinti da efficienza, economicità e qualità dei servizi resi; offre la possibilità di avviare tempestivamente la procedura concorsuale di cui sopra, mediante un consolidato servizio integrato; offre, inoltre, le necessarie garanzie di qualità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive grazie all’esperienza acquisita a supporto della Commissione Interministeriale RIPAM, sia a livello generale che di singole aree territoriali; ed è quindi, per tutto quanto sin qui riportato e descritto, in grado di assicurare un rilevante ruolo di supporto e di assistenza tecnica nelle attività di gestione della procedura concorsuale indicata, consentendo altresì un rilevante risparmio di tempi e di spesa, così da giustificare il mancato

ricorso al mercato e nel contempo assicurare maggiori benefici per la collettività anche in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

CONSIDERATO, altresì, in relazione ai benefici per la collettività, che l'ordinamento, sulla base del citato articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, qualifica espressamente le attività affidate direttamente dalle Amministrazioni centrali e associate a Formez PA quali attività istituzionali;

CONSIDERATO, inoltre, che Formez PA offre la possibilità di avviare tempestivamente la procedura concorsuale di cui alla Convenzione, mediante un consolidato servizio integrato, conforme alla disciplina relativa alla gestione dell'attuale emergenza epidemiologica, anche in ragione delle funzioni assegnate a tale Associazione dal richiamato decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6;

VISTA la Convenzione sottoscritta con Formez PA il 29 dicembre 2021 relativamente alla procedura concorsuale per il reclutamento di 20 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare a funzioni ispettive in materia di finanza pubblica;

CONSIDERATO che le attività gestite direttamente da Formez PA nell'ambito della suddetta convenzione – con particolare riferimento alla “Progettazione dell'intervento”, “Progettazione del portale per l'acquisizione delle candidature”, “Progettazione e gestione della fase preselettiva per titoli” (condotta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76) e “Attività e servizi trasversali” – sono quantitativamente e qualitativamente prevalenti rispetto a talune residuali attività, di matrice operativa e logistica, concernenti i “Servizi per le prove scritte”, oggetto di affidamento a soggetto terzo rispetto a Formez PA;

CONSIDERATO, inoltre, che l'aggiudicatario di detto affidamento è stato individuato da Formez PA mediante una procedura di gara di livello europeo, aperta e con il criterio del minor prezzo, garanzia intrinseca dell'economicità dell'affidamento e, conseguentemente, della convenienza per il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTE le ulteriori motivazioni rappresentate nelle premesse della Convenzione, alle quali ci si richiama integralmente ai fini della presente determinazione;

VISTA la propria determinazione prot. n. 0149198 del 29 dicembre 2021, con la quale si è disposta nell'unità previsionale di base 22.2 (spese di funzionamento) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, nell'ambito della missione 32 – programma 3, capitolo 1302, PG 1, una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa pari a euro 110.000,00;

VISTA la determinazione del Direttore generale della Direzione del personale prot. n. 0149190 del 29 dicembre 2021, con la quale si è disposta nell'unità previsionale di base 22.2 (spese di funzionamento) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, nell'ambito della missione 32 – programma 3, capitolo 1302, PG 1, una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa pari a euro 40.000,00;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della predetta Convenzione, al fine di permettere il tempestivo avvio della procedura di reclutamento volta all'assunzione a tempo indeterminato di 20 unità dirigenziali di livello non generale, come previsto dal predetto articolo 16-ter, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

DETERMINA

1. di approvare l'allegata Convenzione, che ne costituisce parte integrante, stipulata tra la Direzione del personale e Formez PA in data 29 dicembre 2021 per la realizzazione delle attività di cui alle premesse;
2. di disporre la trasmissione della presente determinazione, unitamente alla Convenzione quale parte integrante, agli Organi di controllo per la registrazione.

LA CAPO DIPARTIMENTO
Valeria Vaccaro